

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

- 7 DIC. 2006

Reg. n. *h* foglio *257*
M. TOCCA



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
UFFICIO PROTOCOLLO

25 OTT. 2006

Prot. *19280*

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DI CONCERTO
CON I MINISTRI
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

10 NOV. 2006

1896

Prot. n. *1896*

- VISTO** il D.L.vo 28 dicembre 1997, n. 468, inerente alla revisione della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'articolo 22 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 - come integrato dal D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81 e successive integrazioni e modifiche - che, al fine di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i LSU e i LPU, prevede l'affidamento a terzi delle attività mediante la stipula di convenzioni con pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto anche incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, l'articolo 21 che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 citata;
- VISTA** la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed, in particolare, l'articolo 8, nonché il successivo D.M. 23 luglio 1999, n. 184;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della suindicata Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.M. 10 agosto 2000, n. 201 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni sui criteri ed i parametri di determinazione degli organici del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, nella parte in cui si prevede un accantonamento proporzionale del corrispondente organico nelle sedi scolastiche in cui il relativo servizio sia espletato da personale estraneo all'Amministrazione scolastica;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'articolo 78, comma 31, che, ai fini della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in progetti concernenti lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, prevede l'attivazione di apposite procedure di terziarizzazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, relativo al regolamento avente ad oggetto istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche autonome e, in particolare, l'articolo 7, che riconosce loro piena autonomia negoziale, a fronte della quale possono stipulare convenzioni e contratti;
- VISTO** il D.M. 20 aprile 2001, n. 66, assunto di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, registrato alla Corte dei Conti il 28 maggio 2001, reg. 2, foglio 101, con il quale, al fine

M



Ministero dell'Istruzione

della creazione di stabili opportunità occupazionali, è stato disposto l'affidamento, da parte dei Capi d'Istituto, di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al personale contemplato dall'articolo 2, comma 1 del precitato D.L.vo 81/2000, impegnato nelle rispettive scuole con compiti riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico;

VISTA, altresì, la successiva Intesa del 30 settembre 2002, con la quale sono stati regolati i citati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prestata nelle scuole dal personale predetto;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed, in particolare, l'articolo 35 inerente alle misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica, che al comma 9 subordina la possibilità di terziarizzare i servizi riconducibili alle attività ATA alla preventiva definizione di appositi provvedimenti di carattere normativo, che prevedano sia l'indisponibilità di una determinata quota proporzionale dei corrispondenti posti dell'organico ATA nelle Istituzioni scolastiche interessate, che le conseguenti variazioni di bilancio dirette a consentire l'attivazione dei contratti;

RITENUTO che il citato art. 35, comma 9, consente l'esternalizzazione dei soli servizi, attualmente oggetto di proroga, limitatamente a quelle istituzioni scolastiche nelle quali tale esternalizzazione era già prevista, escludendo ogni altra possibilità di generalizzazione;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale ATA del comparto scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003;

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione ed, in particolare, l'articolo 8, che, nel disciplinare le funzioni degli Uffici Scolastici Regionali, attribuisce al Direttore Generale Regionale anche il compito di assegnare alle Istituzioni scolastiche le relative risorse umane e finanziarie;

VISTO il D.I. 25 gennaio 2005, n. 11, contenente disposizioni sulla determinazione degli organici del personale ATA e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che nelle scuole nelle quali prestino servizio soggetti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, debba essere detratta dalla corrispondente dotazione organica degli assistenti amministrativi o tecnici una quantità di posti pari al 50% del numero di tali soggetti medesimi;

VISTA la Circolare 15 luglio 2005, n. 5657 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono state fornite puntuali indicazioni in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che, per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della precitata Legge 23 dicembre 2000, n. 388, autorizza, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa complessiva di 370 milioni di euro, imputabili pro quota, agli appositi capitoli/articoli di bilancio degli Uffici Scolastici Regionali interessati, in relazione ai rispettivi fabbisogni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 29 dicembre 2005, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l'anno 2006;



Ministero dell'Istruzione

VISTA la Direttiva 23 dicembre 2005, n. 92, registrata alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2006, con la quale è stata, tra l'altro, disposta la proroga di tutte le attività in atto esercitate dall'intero personale LSU impiegato ai sensi del predetto articolo 78 della legge 388/2000;

RILEVATO che tali attività afferiscono anche ai compiti di carattere amministrativo, svolti dal personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole;

TENUTO CONTO che nelle sedi scolastiche interessate, dal corrispondente contingente di personale ATA va detratto un numero di posti pari al 50% delle unità lavorative in esse presenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

PRESO ATTO del perdurare, nelle scuole suddette, delle esigenze operative che avevano determinato l'avvio delle iniziative in questione e delle motivazioni di carattere socio-occupazionale che ne costituivano fondamento;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità, correlata alla normativa di riferimento, di assicurare, a fronte delle esigenze e motivazioni suindicate, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e retributivi del personale in questione;

RILEVATA l'opportunità di dare indicazioni comuni per garantire uniformità di comportamento ed univocità interpretative da parte dei Direttori degli Uffici scolastici regionali e dei Dirigenti scolastici direttamente interessati;

PRESO ATTO della ministeriale 30 dicembre 2005, n. 2734 con la quale, a fronte delle risorse come sopra appostate in bilancio ed al fine di scongiurare turbative nella regolare prestazione del servizio scolastico all'utenza, per interruzioni delle attività di riferimento delle scuole coinvolte, è stata prevista la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

RITENUTO, inoltre, di dover impartire linee di indirizzo ed indicazioni comuni a tutte le componenti interessate, ai diversi livelli, in un quadro sistematico, organico e coerente, che coinvolga le Scuole dell'autonomia, gli Uffici scolastici regionali e le stesse Amministrazioni centrali;

SENTITE le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate,

emana il seguente

DECRETO

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Destinatari delle iniziative oggetto del presente decreto sono le unità di personale contemplate dall'articolo 2, comma 1, del D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81 e successive integrazioni o modifiche, impegnate in attività socialmente utili, riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, attualmente in regime di proroga in base alla vigente normativa di riferimento.

Art. 2

(Incarichi di collaborazione e procedure di affidamento)

1. Al fine di assicurare la regolare prestazione del servizio scolastico e di favorire il raggiungimento di situazioni di stabile occupazione, mantenendo, altresì, gli attuali livelli occupazionali del personale interessato, i dirigenti delle istituzioni scolastiche che



Ministero dell'Istruzione

attualmente utilizzano il personale di cui al precedente articolo 1, in presenza del corrispondente appostamento in bilancio delle risorse di cui al successivo articolo 3, continueranno ad affidare allo stesso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di assistente amministrativo o tecnico, secondo le modalità indicate dalla normativa in premessa, che s'intende integralmente richiamata nel dispositivo del presente decreto.

Art. 3

(Risorse finanziarie)

1. L'affidamento degli incarichi di cui ai precedenti articoli è realizzato utilizzando parte delle risorse complessivamente stanziare, per tutte le attività di cui all'articolo 78 della legge 388/2000 citata in premessa, sul rispettivo capitolo/articolo di bilancio facente capo a ciascun Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale sono incardinate le istituzioni scolastiche nelle quali opera il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Tali risorse sono assegnate, con vincolo di destinazione, da ciascun Direttore degli Uffici scolastici regionali interessati ai singoli Dirigenti delle scuole nelle quali opera il personale predetto, in ragione del numero dello stesso, al fine di consentire la sottoscrizione dei contratti diretti alla prosecuzione dell'affidamento dell'incarico per le attività di collaborazione previste dai precedenti articoli e per far fronte a tutti gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei contratti medesimi.

Art. 4

(Tempi di attuazione dell'affidamento degli incarichi)

1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere sottoscritti dai Dirigenti delle scuole presso le quali il personale interessato presta servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in ragione dell'appostamento in bilancio delle corrispondenti risorse, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno; essi avranno durata annuale e, in presenza della necessaria copertura finanziaria, saranno prorogati per eguale periodo.
2. Ai fini della concreta regolamentazione dei rapporti di cui al presente decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'Intesa del 30 settembre 2002, applicativa del precedente D.I. 20 aprile 2001, n. 66, richiamato in epigrafe.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, avrà scadenza alla data del 31 dicembre 2008, in correlazione all'appostamento in bilancio delle risorse previste dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 di cui alle premesse e, potrà essere riproposto permanendo le motivazioni e condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

20 OTT. 2006

Il Ministro
dell'Istruzione

Il Ministro
del Lavoro e della Previdenza
Sociale

Il Ministro
dell'Economia e
delle Finanze

Ministero dell' Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
*U.C.B. presso il Ministero dell' Istruzione,
dell' Università e della Ricerca*

Visto n. 33 Capitolo _____

Roma, 28 NOV 2006

IL DIRETTORE

